

(N. 2600)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1952 (V. Stampato N. 2835)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 OTTOBRE 1952

Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860,
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione per la nuzialità e natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951.

« A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalità da convenirsi tra i due Istituti ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.